

tratti di un criterio non diretto alla valutazione dell'idoneità dell'offerente, che sia distinta dal requisito della solvibilità e che sia destinata alla valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa presentando un nesso con l'oggetto del contratto e la qualità della sua attuazione.

(<sup>1</sup>) Direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (GU L 199, pag. 54).

**Ricorso proposto il 13 dicembre 2013 — Commissione europea/Repubblica d'Austria**

**(Causa C-663/13)**

(2014/C 31/11)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: P. Hetsch, K. Herrmann, T. Maxian Rusche, agenti)

*Convenuta:* Repubblica d'Austria

**Conclusioni della ricorrente**

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e

successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (<sup>1</sup>), avendo essa omesso in tutto il territorio o in alcuni settori di adottare ovvero di comunicare alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie all'attuazione dell'articolo 2, lettere a), b), d), f), g), h), n), dell'articolo 3, paragrafo 4, lettere a) e b), dell'articolo 5, dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera e), e paragrafo 6, secondo e terzo comma, dell'articolo 14, paragrafi 2, 3, 4 e 5, dell'articolo 16, paragrafo 1, seconda frase, paragrafo 3, primo comma, paragrafo 4, seconda frase, paragrafo 1, lettera c) per quanto riguarda i biocarburanti, paragrafo 2 per quanto riguarda i bioliquidi, paragrafo 3, lettera b), i) per quanto riguarda altri Stati membri e paesi terzi, paragrafo 3, lettera a), lettera b), ii), lettera c), paragrafo 4, lettere da a) a c) e paragrafo 8, dell'articolo 18, paragrafo 1 per quanto riguarda i bioliquidi, dell'articolo 19, paragrafi 1 e 3 per i bioliquidi, e degli allegati II, III, IV e V di tale direttiva;

— infliggere alla Repubblica d'Austria una penalità per violazione dell'obbligo di comunicare le misure di attuazione della direttiva, ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 3 TFUE, pari a EUR 40 512 per ogni giorno a partire dal giorno della pronuncia della sentenza della Corte che ha accertato una violazione degli obblighi, da versare sul conto risorse proprie dell'Unione europea;

— condannare la Repubblica d'Austria alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

Il termine di attuazione della direttiva sarebbe scaduto il 5 dicembre 2010.

(<sup>1</sup>) GU L 140, pag. 16.